

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 29395/2026
Roma, lì, 03/08/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2074/2026
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	CC - 13/05/2026
VINCENZO GALATI		R.G.N. 6439/2026
CARMINE RUSSO		
ALDO NATALINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:



avverso il decreto del 22/01/2026 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di
Genova

vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Assunta Cocomello ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 6 ottobre 2025 la difesa del detenuto [REDACTED] ha proposto
reclamo – ai sensi degli artt. 35 *bis* e 69 comma 6 lett. b) ord.pen. - al
Magistrato di Sorveglianza di Genova in riferimento al diniego opposto dal DAP a
conoscere le ragioni del trasferimento del [REDACTED] dal carcere di Torino a quello,
appunto, di Genova. La richiesta evidenzia la particolare condizione del detenuto,
portatore di una seria patologia di tipo psichico (grave disturbo di personalità
borderline e antisociale) e pone il tema della conoscibilità delle ragioni del
trasferimento.

2. A fronte di tale reclamo, il Magistrato di Sorveglianza, previa

Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3738af50f3b26321 - Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be97aac3
Firmato Da: RAFFAELLO MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 62e1ca0526765bd4



interlocuzione con il Pubblico Ministero, ha emesso in data 22 gennaio 2026 decreto di inammissibilità ai sensi dell'art.666 comma 2 cod.proc.pen.

2.1 La motivazione del provvedimento viene ricavata dal richiamo alle considerazioni svolte dal medesimo Magistrato di Sorveglianza in sede di trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero. Si era affermato, già in tale sede, che non vi sarebbe alcuna posizione giuridica tutelabile in termini di diritto soggettivo e che, in ogni caso, non vi sarebbe il potere del giudice di annullare il provvedimento con cui la Amministrazione ha negato l'accesso agli atti.

3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [REDACTED] [REDACTED] Il ricorso è affidato a due motivi.

3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla modalità di trattazione *de plano*.

La difesa evidenzia che il provvedimento di inammissibilità *de plano* può essere emesso nelle sole ipotesi in cui vi sia una manifesta assenza dei presupposti di legge e ciò nel caso in esame non può dirsi.

Si evidenzia che la domanda di accesso era sostenuta da un richiamo al diritto di difesa della persona reclusa, tale da superare le limitazioni poste dalla amministrazione alla conoscibilità dell'atto.

In tale situazione il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto procedere ad un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi da svolgersi in contraddittorio.

3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 94 comma 1 *quater* disp. att. cod.proc.pen. .

Il diritto del detenuto alla consultazione della propria cartella personale è previsto dalla legge. Ove si rapporti tale previsione al contenuto dell'art. 42 comma 1 ord. pen. in tema di trasferimenti – norma che pone dei vincoli alla scelta di allocazione fatta dal Ministero – è evidente che la conoscenza dei motivi del trasferimento è ingrediente essenziale delle facoltà di tutela.

Ciò in particolare vale nel caso del [REDACTED] in ragione dei problemi di salute che da tempo sono oggetto di analisi in ambito penitenziario. Una decisione della Corte Edu – con accertamento di violazione - ha riguardato proprio la condizione del [REDACTED] in rapporto alla inadeguatezza delle terapie praticate in ambiente penitenziario e da ciò emerge vieppiù l'interesse a conoscere le motivazioni del trasferimento. Le patologie da cui è affetto il [REDACTED] richiedono infatti particolari trattamenti che non sono fruibili in ogni istituto ed è dunque particolarmente avvertita l'esigenza difensiva di conoscere le ragioni del trasferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è fondato, al primo e assorbente motivo.

2. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico l'orientamento per cui la procedura «semplificata» di cui all'art. 666 comma 2 cod.proc.pen. (disposizione richiamata dall'art. 35 *bis* comma 1 ord.pen.) consente di evitare la fissazione di udienza camerale - innanzi al giudice investito della domanda di tutela - esclusivamente nelle ipotesi di «difetto delle condizioni di legge» o «mera riproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi».

Dato che l'esercizio di tale potere determina l'assenza di contraddittorio innanzi al giudice di prima istanza, è da ritenersi che la norma sia di stretta interpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui, quanto al primo profilo, la presa d'atto della assenza delle «condizioni di legge» non richieda nè accertamenti di tipo conoscitivo, nè valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto che siano.

Si è pertanto affermato, con orientamento costante, che tale dichiarazione di inammissibilità risulta possibile, in tal caso, solo quando facciano difetto - nella istanza - requisiti posti direttamente dalla legge, che non implicino alcuna valutazione discrezionale (tra le molte, v. Sez. I n. 277 del 13.1.2000, Rv 215368).

3. Ora, nel caso in esame non possono dirsi «assenti» le condizioni di legge, in ragione del fatto che la tutela inibitoria di cui all'art.35 *bis* ord.pen. può riguardare qualsiasi comportamento della Amministrazione penitenziaria che possa - secondo la prospettazione - determinare un pregiudizio attuale e grave all'esercizio di un diritto soggettivo (ai sensi dell'art. 69 comma 6 lett. b ord. pen.).

3.1 E' evidente che l'apprezzamento in concreto della esistenza del pregiudizio, la connotazione della sua attualità e gravità, la qualificazione in modo specifico della posizione giuridica vantata dal soggetto agente, rappresentano apprezzamenti di merito che il Magistrato di sorveglianza è tenuto a sviluppare in contraddittorio. Quanto alla «inerenza» della posizione vantata alla tutela di un diritto soggettivo può farsi richiamo, in via generale, a Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Rv. 286716 - 01 secondo cui in tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla



fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale.

3.2 Ciò che rileva *prima facie* è che la prospettazione della parte sia «inerente» ad un diritto soggettivo e abbia caratteri tali da poter essere «iscritta» in un procedimento di tipo giurisdizionale, ai sensi del predetto art.35 *ter* ord. pen. .

Nel caso in esame questi caratteri esistono, né può dirsi congrua la sintetica motivazione espressa dal Magistrato di sorveglianza di Genova.

3.3 Il primo aspetto è infatti rappresentato – al di là delle valutazioni di merito che non spettano a questa Corte di legittimità – dalla inerenza dei temi sollevati dalla difesa con un diritto soggettivo, aspetto che – erroneamente - è stato escluso nella decisione impugnata.

La difesa del [REDACTED] con la domanda di accesso ha infatti - sin dall'inizio - correlato l'esigenza di «verifica delle ragioni del trasferimento» alle particolari condizioni di salute del reclamante (affetto da accertati disturbi di natura psichica che già hanno determinato valutazioni negative in sede Cedu sulla adeguatezza dei trattamenti prestati, sì da pervenire ad accertamento di violazione dei contenuti dell'art. 3 della Conv. Edu con sentenza del 27 marzo 2025).

3.4 Si tratta di un aspetto che rende di certo valutabile la domanda di tutela anche sul tema del trasferimento, posto che l'esistenza di precarie condizioni di salute psichica dei soggetti detenuti (ove debitamente accertate) determina un costante «rischio» di violazione del generale divieto di somministrazione di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Conv.), violazione che è preciso compito dello Stato prevenire con ogni mezzo possibile. Conviene richiamare sul punto, sia pure brevemente, la decisione Corte Edu emessa nel caso *Sy contro Italia*, del 24 gennaio 2022, lì dove ai paragrafi 78 - 80 si afferma : [...] la Corte ha già dichiarato molte volte che la detenzione di una persona malata può porre dei problemi sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione (Matencio c. Francia, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 38, CEDU 2002 IX) e che una tale detenzione in condizioni materiali e mediche inappropriate può costituire un trattamento contrario all'articolo 3 (Sławomir Musiał c. Polonia, n. 28300/06, § 87, 20 gennaio 2009, e Rooman, sopra citata, § 144). 79. Per determinare se la detenzione di una persona malata sia conforme all'articolo 3 della Convenzione, la Corte prende in considerazione la salute dell'interessato e l'effetto delle modalità di esecuzione della sua detenzione sulla



sua evoluzione. Essa ha affermato che le condizioni di detenzione non devono in nessun caso sottoporre la persona privata della libertà a sentimenti di paura, angoscia e inferiorità che possano umiliare, svilire e minare eventualmente la sua resistenza fisica e morale. Essa ha riconosciuto a tale proposito che *i detenuti affetti da disturbi mentali sono più vulnerabili dei comuni detenuti*, e che alcune esigenze della vita carceraria li espongono maggiormente a un pericolo per la loro salute, aumentano il rischio che si sentano in situazione di inferiorità, e sono indubbiamente fonte di stress e di angoscia. Una tale situazione comporta la necessità di una *maggiore attenzione* nel controllo del rispetto della Convenzione (W.D. c. Belgio, n. 73548/13, §§ 114 e 115, 6 settembre 2016, e Rooman, sopra citata, § 145). La valutazione della situazione degli individui in questione deve tenere conto della loro *vulnerabilità* e, in alcuni casi, della loro incapacità di contestare in maniera coerente, o addirittura di contestare in qualsiasi modo, il trattamento loro riservato e gli effetti che tale trattamento produce su di essi (Murray c. Paesi Bassi [GC], 2016, § 106, Herczegfalvy c. Austria, 24 settembre 1992, § 82, serie A n. 244, e Aerts c. Belgio, 30 luglio 1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998 V). 80. La Corte tiene conto anche del carattere adeguato o meno delle cure e dei trattamenti medici dispensati in carcere. Tale questione è la più difficile da risolvere. La Corte rammenta che il semplice fatto che un detenuto sia stato visitato da un medico e che gli sia stato prescritto un determinato trattamento non può portare a concludere automaticamente che le cure dispensate sono appropriate. Inoltre, *le autorità devono assicurarsi che le informazioni relative allo stato di salute del detenuto e alle cure ricevute in carcere siano riportate in maniera esaustiva, che il detenuto benefici tempestivamente di una diagnosi precisa e di cure adatte, e che sia oggetto, quando la malattia da cui è affetto lo richiede, di un'assistenza regolare sistematica e di una strategia terapeutica globale*, volta a porre rimedio ai suoi problemi di salute o a prevenirne l'aggravamento piuttosto che a curarne i sintomi. Inoltre, spetta alle autorità dimostrare che hanno creato le condizioni necessarie affinché il trattamento prescritto sia effettivamente seguito (Blokhin c. Russia [GC], n. 47152/06, § 137, 23 marzo 2016, e Rooman, sopra citata, § 147). La Corte ha concluso che l'assenza di una strategia terapeutica globale per la cura di un detenuto affetto da disturbi mentali può costituire un «abbandono terapeutico» contrario all'articolo 3 (Strazimiri, sopra citata, §§ 108-112). 81. Qualora non sia possibile curare il detenuto nel luogo di detenzione, è necessario che quest'ultimo possa essere ricoverato o trasferito in un reparto specializzato (Rooman, sopra citata, § 148) [..] .

3.5 Dunque appare evidente che se la allocazione del detenuto in una



struttura detentiva piuttosto che in un'altra incide – anche potenzialmente – sul diritto ad ottenere un adeguato trattamento delle patologie psichiche di cui è portatore (in modo accertato), vi è un concreto risvolto della vicenda che inerisce direttamente alla possibile violazione dell'art. 3 Conv. Edu (divieto di trattamenti inumani o degradanti). E se la violazione dell'art. 3 Conv. è materia di dovuto risarcimento della lesione regolamentata dalla legge di ordinamento penitenziario (art. 35 *ter*), non si vede come possa negarsi l'inerenza a un diritto soggettivo della domanda di tutela tesa a prevenire (art. 35 *bis*) la violazione del generale divieto imposto dall'art. 3 Conv. Edu.

Tutto ciò consente, nel caso in esame, di superare l'orientamento espresso da Sez. 1 n.37298 del 24.06.2021 Mantiglia, Rv. 282010 – 01, ove si è ritenuto non sindacabile in sede giurisdizionale il diniego di una richiesta di trasferimento in altro Istituto, lì dove sia stato espresso con un provvedimento motivato, in ragione della prevalente discrezionalità della Amministrazione.

4. Anche il secondo profilo indicato dal Magistrato di Sorveglianza a sostegno della inammissibilità del reclamo – la impossibilità, in tesi, di annullare il diniego di accesso alle motivazioni del trasferimento – è erroneo, posto che lì dove sia riconosciuta la inerenza ad un diritto soggettivo della pretesa azionata, nonché la attualità e gravità del pregiudizio, è preciso compito del giudice di prossimità penitenziaria quello di ordinare alla Amministrazione di «porre rimedio» così come testualmente previsto – con clausola generale molto ampia – dall'art.35 *bis* comma 3 ord.pen. .

Non si tratta di 'annullare' l'atto amministrativo, ma – se del caso – di ordinare un comportamento che sia soddisfattivo della pretesa vantata dal detenuto.

4.1 Anzi sul tema vale la pena evidenziare, proprio in ragione del fatto che il sistema italiano di tutela dei diritti - introdotto nel 2014 – pone come regola operativa quella del costante dialogo con la Corte Edu (v. art. 35 *ter*), che proprio dalla Corte di Strasburgo è di recente venuto un «monito» teso alla valorizzazione dei rimedi preventivi (in caso di condotte violative dell'art. 3 Conv. Edu) rispetto a quelli risarcitori. Nella recente decisione Vascautanu contro Romania del 18 novembre 2025 la Corte Edu dopo aver constatato la «piena effettività» nel sistema interno rumeno, dei rimedi preventivi (corrispondenti allo strumento italiano dell'art.35 *bis*) ha ritenuto irricevibile il ricorso individuale in tema 'risarcitorio' a causa del mancato esaurimento – da parte del ricorrente – delle vie di ricorso interne (per non aver sottoposto il trattamento non conforme – nel momento in cui si stava verificando- al giudice di prossimità).



Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda di tutela proveniente dal [REDACTED] meritava di essere trattata in contraddittorio, con accoglimento del primo motivo, preliminare ad ogni altra statuizione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Genova per la decisione in contraddittorio sull'istanza.

Così è deciso, 13/05/2026

Il Consigliere estensore
RAFFAELLO MAGI

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

